

Legge regionale 04 ottobre 2013 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

Art. 4

(Compiti del Comitato consultivo)

1. Il Comitato:

- a)** formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- b)** esprime parere sullo schema del programma pluriennale articolato in annualità predisposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5;
- c)** verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

2. Per espletare i propri compiti il Comitato si avvale dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e della Cineteca del Friuli.

(1)

Note:

1 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.